

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2850

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(URBANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Istituzione dell'assegno « Giulio Onesti » in favore
degli sportivi italiani che versino in stato di necessità

Presentato il 12 giugno 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge intende approntare una specifica disciplina a favore degli sportivi che hanno onorato la Patria e che versino in stato di necessità, istituendo un assegno vitalizio in memoria di Giulio Onesti, padre dello sport italiano.

Si viene spesso a conoscenza, infatti, anche attraverso i mezzi di comunicazione, delle particolari condizioni di disagio economico nel quale versano ex atleti che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato l'Italia conseguendo titoli di rilievo internazionale, e il cui nome, in tempi passati, è legato ad eventi sportivi che ci hanno entusiasmato, emozionati e ci hanno fatto sentire orgogliosi di essere italiani.

Nella maggiore parte dei casi, si tratta di persone ormai anziane che alle diffi-

coltà economiche aggiungono condizioni di salute a volte anche drammatiche e che vivono tale momento con profondo senso di disagio.

Fino ad oggi, l'applicazione della normativa vigente, legge 8 agosto 1985, n. 440 (cosiddetta « legge Bacchelli »), che peraltro riguarda una platea molto più estesa di destinatari, ha consentito l'attribuzione ad un numero limitato di ex atleti (11) di adeguati segni di riconoscenza e solidarietà da parte dello Stato.

Si ritiene quindi opportuno, prevedere — così come avviene anche in altri Paesi europei — una apposita ed autonoma disciplina per l'assegnazione di vitalizi straordinari ad ex atleti che con le loro prestazioni hanno contribuito ad onorare lo sport italiano e la Nazione.

Il disegno di legge proposto individua, all'articolo 1, i soggetti che possono accedere al vitalizio, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT e non computabile nel calcolo del reddito ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali.

Si tratta, in particolare, di sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno dato lustro alla Patria, anche conseguendo titoli di rilevanza internazionale e che versano in condizioni di grave disagio economico.

Il vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non potrà superare i 15.000 euro annui.

Lo stesso articolo prevede, poi, i casi di possibile revoca del vitalizio.

L'articolo 2 definisce le procedure per l'assegnazione del vitalizio, ovvero:

individuazione, da parte di una apposita commissione istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di non più di cinque ex atleti, per ogni anno,

per i quali sono accertate le reali condizioni di disagio economico;

comunicazione al Parlamento;

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale si provvede all'assegnazione del vitalizio.

Il funzionamento della commissione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della commissione nazionale degli atleti, non comporta alcun onere per lo Stato e sarà regolato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con l'articolo 3 si provvede ad indicare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione del vitalizio.

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede l'assegnazione di un vitalizio in favore degli sportivi che hanno onorato la Patria e che versino in stato di necessità.

L'importo di detto vitalizio è determinato, al comma 2 dello stesso articolo, in un massimo annuo individuale di 15.000 euro rivalutabile.

Considerando la rivalutazione ISTAT dell'1,3 per cento per il primo anno e dell'1,00 per cento per ciascuno degli anni successivi, nella proiezione dei primi dieci anni di applicazione della legge, come previsto dall'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ciascun vitalizio comporta un maggiore onere pari a:

<i>decorrenza</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2002	15.000,00	15.195,00	15.346,95	15.500,42	15.655,42	15.811,98	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2003	0	15.195,00	15.346,95	15.500,42	15.655,42	15.811,98	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2004	0	0	15.346,95	15.500,42	15.655,42	15.811,98	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2005	0	0	0	15.500,42	15.655,42	15.811,98	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2006	0	0	0	0	15.655,42	15.811,98	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2007	0	0	0	0	0	15.811,98	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2008	0	0	0	0	0	0	15.970,10	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2009	0	0	0	0	0	0	0	16.129,80	16.291,10	16.454,01
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	16.291,10	16.454,01
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.454,01
<i>Totali</i>	15.000,00	30.390,00	46.040,85	62.001,68	78.277,10	94.871,88	111.790,70	129.038,40	146.619,90	164.540,10

L'articolo 2, comma 1, prevede inoltre che il vitalizio possa essere assegnato «ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno», pertanto gli importi totali per anno indicati nella tabella precedente debbono essere moltiplicati per 5, ottenendo in tal modo i seguenti importi:

<i>decorrenza</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
singoli	15.000,00	30.390,00	46.040,85	62.001,68	78.277,10	94.871,88	111.790,70	129.038,40	146.619,90	164.540,10
<i>Totali</i>	75.000,00	151.950,00	230.204,25	310.008,40	391.385,50	474.359,40	558.953,50	645.192,00	733.099,50	822.700,50

Oneri fiscali.

L'articolo 1, comma 4, prevede che «L'assegno vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza». Tale disposizione mutuata dalla legge 8 agosto 1985, n. 440, cosiddetta «legge Bacchelli», a parere del Ministero per i beni e le attività culturali non comporta minori entrate per lo Stato. Si tratta, infatti, di somme che — essendo ad oggi non percepite — non comportano alcun gettito fiscale e la futura assegnazione non produrrà, pertanto, effetti sotto il profilo fiscale.

Commissione.

L'articolo 2, comma 2, prevede l'istituzione di una commissione per la valutazione della concessione dei vitalizi. Come precisato al comma 1 dello stesso articolo, il funzionamento della commissione sarà senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Infatti non è prevista alcuna forma di retribuzione per l'incarico, al di fuori dei rimborsi dovuti per eventuali missioni, a valere sugli ordinari stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Copertura finanziaria.

L'articolo 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno vitalizio, intitolato « Giulio Onesti », qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.

2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente sulla base della variazione, rilevata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

3. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.

4. L'assegno vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

ART. 2.

1. Il vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:

- a) il presidente;
- b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
- e) un rappresentante designato dalla commissione nazionale degli atleti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 75.000,00 euro per l'anno 2002, 151.950,00 euro per l'anno 2003 e 822.700,50 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0029470